SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1099-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1978

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1978 (V. *Stampato n.* **2504**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 1978

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di lire 2 miliardi 936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicato nel decreto stesso, nonchè nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 700.000.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono state rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato *A* alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni — tenuto conto della norma di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — spettanti al personale indicato dal richiamato primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge, sono corrisposti dal 7 settembre 1977 e dal 1° gennaio 1978 nella misura pari, rispettivamente, al 60 per cento e all'85 per cento con i criteri di cui all'articolo 2 della citata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Dal 1° luglio 1978 gli importi dei compensi di cui al primo comma spettanti al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

personale ivi indicato sono corrisposti fino al 100 per cento.

Per le qualifiche e funzioni non previste nella tabella di cui al primo comma si provvede con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3 della richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai Centri meccanografici; l'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche ».

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 300.000.000 per l'anno finanziario 1978, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno rideterminate, a decorrere dal 1° luglio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovuta al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai Centri meccanografici; l'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche ».

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

terza fase degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 8.611.945.000, di cui lire 575.000.000 per l'anno 1977 e lire 8.036.945.000 per l'anno 1978, si farà fronte quanto a lire 2.414.067.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271, quanto a lire 1.097.878.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110, 111, 112 e 181, quanto a lire 3.800.000.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 110, 111 e 112, e quanto a lire 1.300.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191, 193 e 228 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.